

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1945

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACCHIAVELLI, LEZZI, MUSOTTO, LEPRE, SANTI, BRI-  
ZIOLI, AMADEI LEONETTO, CASCIO, BRANDI, MORO DINO**

*Presentata il 27 ottobre 1969*

### Esercizio del diritto di voto da parte di marittimi imbarcati

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — In occasione delle elezioni avviene che la maggior parte dei marittimi imbarcati non possa votare.

Ad eccezione dei marittimi che si trovano fuori residenza per motivi di imbarco nei porti nazionali e che possono perciò avvalersi della facoltà di votare nei comuni ove si trovano, gli altri non possono materialmente esprimere il proprio voto o perché le navi sulle quali sono imbarcati sono in navigazione o perché si trovano in un porto estero.

Secondo una valutazione ottimistica, non più del 30 per cento dei marittimi imbarcati si trova, in tempo di elezioni, in porti nazionali. Ne consegue che circa 40.000 marittimi sono nella impossibilità di votare. Si avverte pertanto la necessità di ricercare, nello spirito della Costituzione, una soluzione che consenta la più ampia possibilità di espressione del voto da parte di un così ragguardevole numero di elettori.

I marittimi delle principali marine mondiali possono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni politiche. I sistemi adottati, con particolari modalità varianti da paese a paese, consentono il voto o attraverso

la delega (Francia, Gran Bretagna) o per posta (U.S.A., Gran Bretagna) o con la costituzione di seggi a bordo (Svezia, Norvegia).

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione prevede quest'ultimo sistema che costituzionalmente sembra essere il più corretto e che, per le difficoltà di ordine tecnico inerenti alle innovazioni che introduce, è stato limitato alle elezioni politiche dato anche il maggior rilievo che esse assumono.

L'articolo 1 prevede la costituzione della sezione elettorale su ogni nave battente bandiera italiana sulla quale siano imbarcati almeno 15 marittimi aventi la qualità di elettori.

Il problema della circoscrizione elettorale è stato risolto attribuendo i voti espressi alla circoscrizione in cui si trova il compartimento di iscrizione della nave e al collegio in cui ha sede la competente Capitaneria di porto per le elezioni del Senato (articolo 2).

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono la procedura per la consegna dei certificati elettorali attraverso la Capitaneria di porto; negli articoli 5 e 6 è indicato il modo di formazione della

lista elettorale di bordo e la sua trasmissione ai sindaci dei comuni dei marittimi in essa compresi.

L'articolo 7 riguarda la consegna del materiale elettorale; a tale proposito si distingue tra il materiale che specificamente occorre per una data elezione e quello che è sempre necessario in occasione di elezioni e che potrebbe far parte della dotazione della nave (urne, matite, ecc.). Circa la costituzione del seggio, l'articolo 8 ne determina la composizione; l'articolo 9 introduce alcune norme che scaturiscono dalle esigenze imposte dalla navigazione.

Non v'è motivo di temere che lo svolgimento delle votazioni a bordo possa turbare il buon andamento della navigazione: sarebbe grave torto ai marittimi se non li re-

putassimo capaci di contenere la loro passione politica, che invece potrebbe risentire del particolare rammarico di chi, per lo svolgersi del proprio lavoro, si vede privato di un diritto il cui esercizio va invece garantito.

L'articolo 10 prevede la procedura di trasmissione dei voti e l'articolo 11 richiama la legge elettorale generale.

Onorevoli colleghi, auspichiamo vivamente che le ragioni che ci hanno indotto a presentare la proposta di legge siano tali da meritare il vostro consenso.

Esso consentirà ai marittimi imbarcati di partecipare più intensamente alla vita democratica del paese, senza rifugiarsi nell'amara consolazione di veder giustificata la mancata partecipazione alle elezioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica su ogni nave battente bandiera italiana con un equipaggio di almeno 15 marittimi imbarcati aventi diritto al voto è istituita una sezione elettorale, qualora la nave non si trovi in un porto italiano.

Sulle navi con equipaggio di oltre 400 marittimi imbarcati sarà istituita una seconda sezione elettorale.

### ART. 2.

La sezione elettorale è iscritta nella circoscrizione elettorale ove ha sede il compartimento marittimo nel quale è immatricolata la nave, agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati; e nel collegio ove ha sede la relativa capitaneria di porto, agli effetti delle elezioni per il Senato della Repubblica.

### ART. 3.

La capitaneria di porto competente darà notizia dell'avvenuta pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali al comandante della nave che si trovi in navigazione o in un porto non italiano. Il comandante chiederà ai sindaci dei comuni nelle cui liste elettorali ciascun marittimo imbarcato è iscritto di trasmettere i relativi certificati elettorali alla capitaneria di porto.

Della mancata trasmissione dei certificati elettorali dovrà essere fornita ragione.

### ART. 4.

La capitaneria inoltra i certificati elettorali per via consolare — senza indugio e con il mezzo più rapido — al comandante della nave il quale provvederà alla immediata consegna mediante notificazione a mezzo degli uffici di bordo. Nel caso in cui detti certificati non potessero essere utilmente e tempestivamente inoltrati, la capitaneria trattiene il certificato inviandone copia telegrafica che costituisce ad ogni effetto il certificato elettorale.

Il comandante della nave darà immediata notizia alla capitaneria dell'avvenuta consegna al destinatario del certificato telegrafico.

ART. 5.

Il comandante della nave provvede alla compilazione, in base ai certificati pervenuti, della lista elettorale da trasciversi, in ordine alfabetico, sul giornale nautico — parte prima. Nel caso di istituzione di più sezioni elettorali, i marittimi imbarcati sono divisi tra le stesse in numero eguale e in ordine alfabetico.

ART. 6.

La lista elettorale viene trasmessa — senza indugio e con il mezzo più rapido — alla capitaneria che curerà l'immediato inoltro ai rispettivi comuni dell'elenco dei marittimi in essa compresi.

Tale elenco sarà trasmesso dai sindaci dei comuni, prima dell'inizio delle operazioni di voto, ai rispettivi presidenti di seggio che ne prenderanno nota nelle liste di sezione, a fianco dei relativi nominativi.

ART. 7.

Le prefetture provvedono ad inviare alla capitaneria di porto, per ogni sezione elettorale istituita a bordo, tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati, tre copie del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero di ordine — rispettivamente per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica — e il pacco delle schede con l'indicazione sull'involucro esterno del numero nelle schede contenute.

La capitaneria inoltra detto materiale per via consolare, senza indugio e con il mezzo più rapido, al comandante della nave che deve essere già stato fornito di tutto ciò che è necessario alla istituzione del seggio a bordo.

L'eventuale designazione di rappresentanti di lista e dei candidati — da scegliersi tra i marittimi imbarcati sulla nave ove è stata costituita la sezione elettorale, che non facciano parte del seggio da istituirsi con le modalità previste dal successivo articolo 8 — dovrà essere comunicata dalla cancelleria della pretura alla capitaneria di porto che ne darà notizia telegraficamente al comandante della nave.

ART. 8.

Il comandante della nave costituisce il seggio e ne è presidente. Il secondo ufficiale o commissario è il vice presidente, l'ufficiale

più giovane è il segretario. Gli scrutatori sono, oltre il nostromo di coperta, il più anziano elettore delle sezioni camera, macchine, coperta, cucina.

Qualora fosse necessario istituire il secondo seggio, spetta al comandante determinare le qualifiche dei componenti.

In caso d'impedimento di uno o più persone di cui al primo comma del presente articolo, provvederà alle sostituzioni necessarie il comandante o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, il secondo ufficiale che assumerà la presidenza del seggio.

Ove si rendesse impossibile costituire il seggio elettorale, il comandante della nave ne darà immediata comunicazione alla capitaneria di porto specificando le ragioni.

La capitaneria di porto informerà immediatamente l'ufficio centrale circoscrizionale.

#### ART. 9.

Il comandante della nave, per esigenze di navigazione, può fissare un orario di votazione diverso da quello previsto normalmente, purché le urne rimangano aperte il tempo sufficiente per esaurire le operazioni elettorali.

Egli può disporre altresì che i marittimi accedano alle urne fuori del loro turno di servizio.

#### ART. 10.

Il presidente di seggio, adempite le formalità di legge relative allo scrutinio, telegrafa immediatamente alla capitaneria di porto i risultati delle votazioni provvedendo alla trascrizione dei risultati nel giornale nautico - parte prima - e ne invierà una copia insieme ai documenti dell'avvenuta votazione alla capitaneria di porto che provvederà agli ulteriori adempimenti.

#### ART. 11.

Per quanto non contemplato nella presente legge si applicano le norme di cui al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e quelle per la elezione del Senato della Repubblica approvate con legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni.